

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

Città Metropolitana di Roma Capitale
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
ORIGINALE

n. 06/2022

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell'Unione da remoto in videoconferenza

Seconda convocazione

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Giugno alle ore 11.00 nella sede dell'Unione previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge si è riunito il **Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica.**

n. d'ord.	Cognome Nome	Presente	Assente	n. d'ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Bernardi Marco	X		11	Moltoni Piero		X
2	Chiara Elisabetta Del Guerra		X	12	Giovanni Ziantoni		X
3	Cittadini Matteo		X	13	Pettinelli Claudio	X	
4	Orfei Paolo	X		14	Crielesi Guerrino		X
5	Giustini Claudio	X		15	De Simone Fiorenzo	X	
6	Cherubini Walter	X					
7	Passacantilli Ilaria	X					
8	De Pierro Antonello	X					
9	Restante Antonio	X					
10	Lucidi Enrico	X					

Assiste il Segretario Dott. **Guido Mazzocco**

Assume la Presidenza **Fiorenzo De Simone**, che constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Fiorenzo De Simone

F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesposta, è pubblicata nel sito web istituzionale dal 16/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Vicovaro, 16/06/2022

Il Segretario
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vicovaro , 16/06/2022

Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

IL PRESIDENTE

Fiorenzo De Simone

IL SEGRETARIO

Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesesa, è pubblicata nel sito web istituzionale dal 16/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Vicovaro ,16/06/2022

Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

**Allegato alla deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica
n.06/2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA

IL SEGRETARIO
F.to Dott.Guido Mazzocco

17/05/2022

Considerato che si rende necessario provvedere ad approvare il regolamento in oggetto ;

Ritenuto di poter provvedere in merito mediante l'approvazione dell'allegato atto di cui si condividono contenuti e finalità;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Visto lo Statuto ;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ex art 49 del d.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento .
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ad hoc resa stante l'urgenza di provvedere in merito

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI DELL'UNIONE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio dell'Unione .
2. Le disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, alle sedute degli altri Organi e Organismi previsti dai Regolamenti unionali, nonché alle sedute della Giunta .
3. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Presidente dell'Organo ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge .

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per *videoconferenza* si intende l'utilizzo di canali telematici e/o elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per “*sedute in modalità telematica*” o “*riunioni in videoconferenza*”, si intendono le riunioni degli organi collegiali, con partecipazione di uno o più componenti e del Segretario connessi a distanza tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti. La partecipazione alle sedute in modalità telematica avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il Segretario possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Presidente o suo sostituto possa regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 4 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - la segretezza della riunione, ove prevista.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici idonei alla condivisione sicura di files, collegamenti ipertestuali e materiale informatico di altro genere.

Art. 5 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica avviene con modalità ordinaria di invio P.E.C. o mail ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, le proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione e i relativi allegati. La convocazione della Giunta , in caso di urgenza , potrà avvenire anche informalmente .
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con la modalità digitale in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat) ed ogni componente dell'organo collegiale garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.
3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Qualora la seduta dell'Organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente .
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario , ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare in maniera inequivoca l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti collegati simultaneamente, di poter intervenire alla seduta, di partecipare attivamente alla discussione, di presentare documenti e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla riunione in modalità telematica e la verbalizzazione a cura del Segretario , che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale.
4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario , è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio , dai Regolamenti unionali, dallo Statuto, dalla legge.
5. Fatto salvo il deposito di atti previsto da norme regolamentari specifiche, la presentazione di eventuale ulteriore documentazione può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi al Presidente, al Segretario prima dell'apertura dei lavori del Consiglio o comunque dell'Organo.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dagli altri Regolamenti che disciplinano la costituzione ed il funzionamento degli organi collegiali. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun Consigliere.
7. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.
8. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori (nel caso di votazione per schede) .
9. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale con l'ora esatta.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
11. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio partecipano i componenti della Giunta e i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
12. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'Organo e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione. Tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.
13. Si evidenzia che è possibile lo svolgimento di sedute in "formula mista " , compartecipazione di componenti sia in presenza presso la sede che mediante collegamento telematico .

Art. 7 - Pubblicità delle sedute

1. Per le sedute del Consiglio nonché degli Organi per i quali la legge o i Regolamenti prevedono la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta.
2. La pubblicità delle sedute può essere sospesa nei casi previsti dai Regolamenti e, comunque, qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone
3. Sia i componenti degli organi che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 8 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.
3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti (sessanta minuti in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'Organo) dalla sua sospensione.

Art. 9 - Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le sedute della Giunta possono svolgersi con collegamento da remoto in videoconferenza su decisione del Presidente, con le modalità previste per le sedute del Consiglio in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

Art. 10 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere di norma riportata la modalità di svolgimento della seduta e comunque l'indicazione dei presenti che garantisca la sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di

protezione dei dati personali, del Testo Unico degli Enti Locali e dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti, nonché di altri Regolamenti .

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio ed entrano in vigore alla data di dichiarazione di immediata eseguibilità o di esecutività del provvedimento di approvazione.